

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 11 febbraio 2010, ric. n. 30280/03, Malysh e altri v. Russia](#)

Violazione dell'art.1 del Protocollo 1 della Cedu

Con tale sentenza la Corte comprende per la prima volta i bonds nel concetto di possesso tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Cedu. Il caso deciso riguarda l'emissione di bond da parte del governo sovietico, successivamente convertiti dal nuovo Stato russo in titoli di debito statale. La legislazione russa, tuttavia, nel disciplinare la procedura di liquidazione dei titoli statali al fine di ripianare il debito pubblico, ha escluso i bonds posseduti dai ricorrenti. La Corte considera che, benché i bonds non possano considerarsi alla stessa stregua della moneta, essi comportano un'obbligazione che lo Stato è tenuto ad adempiere in ragione della legittima aspettativa vantata dai loro possessori. Il collegio si dimostra consapevole delle profonde riforme in atto nel sistema economico e finanziario russo, le quali ben possono giustificare talune limitazioni a diritti di natura pecuniaria, ma considera che la liquidazione dei titoli in oggetto non costituisca una spesa eccessiva per lo Stato. Date tali premesse, la Corte, all'unanimità, ritiene violato l'art. 1 del Prot. 1 della Cedu, provvedendo altresì, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, alla liquidazione dei danni in favore di ciascun ricorrente.

(a cura di Riccardo Artaria)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 16 febbraio 2010, ric. n. 41056/04, Akas c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

La traduzione di un romanzo erotico, considerato patrimonio letterario europeo (Le 11 mila verghe di Guillaume Apollinaire), e la condanna penale del suo traduttore costituiscono una grave ingerenza nella libertà d'espressione, nonostante lo scopo sia quello legittimo della protezione di un certo ordine morale. Nel caso di specie l'applicazione del margine d'apprezzamento statale non giustifica, secondo la Corte, la relativa privazione al popolo turco di poter accedere nella propria lingua a un capolavoro della letteratura del novecento, in cui si riconoscono i valori culturali, sociali e religiosi dei paesi del Consiglio d'Europa.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 23 febbraio 2010, ric. n. 41135/98, Ahmet Arslan e altri c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 9 della Cedu (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)

I ricorrenti sono dei cittadini appartenenti ad un gruppo religioso che vengono condannati in base ad una legge turca per essersi recati ad una cerimonia indossando gli abiti distintivi del loro gruppo (una tunica, un turbante e un bastone) con i quali hanno camminato per le vie della città.

La Corte premette che la questione in esame ricade nell'ambito dell'art. 9 della Cedu che protegge, tra le altre cose, la libertà di manifestare il proprio credo religioso anche attraverso l'abbigliamento, e non concerne il diverso problema, più volte affrontato dalla Corte, di regolare l'utilizzo di simboli religiosi in luoghi pubblici che ha visto prevalere il principio di neutralità religiosa di tali luoghi sul diritto di manifestare il proprio credo religioso.

Ciò premesso, non essendo stato dimostrato che i ricorrenti rappresentassero una minaccia per l'ordine pubblico o fossero coinvolti in attività di proselitismo sui passanti durante il loro tragitto, la loro condanna ha costituito un'ingiustificata interferenza con il diritto di manifestare liberamente le proprie convinzioni religiose.

(a cura Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, XIII sez., 2 marzo 2010, ric. n. 78039/01, Grosaru c. Romania](#)

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni) da solo e in combinato disposto con l'art. 13 Cedu (diritto a un rimedio effettivo)

Viola il diritto ad essere eletti la legge elettorale rumena nella parte in cui stabilisce il metodo di ripartizione dei seggi in Parlamento per un'organizzazione che rappresenti una minoranza etnica. La Corte ritiene che questo metodo non è sufficiente chiaro: la legge stabilisce che il seggio deve essere attribuito a chi ha ottenuto il maggior numero di voti ma non specifica se il conteggio deve essere effettuato a base nazionale o in riferimento al singolo collegio elettorale. La Corte rileva che nel caso di specie vi sia anche una violazione del diritto ad un rimedio effettivo, dal momento che da un lato l'ufficio elettorale centrale cui aveva presentato ricorso il Sig. Grosaru non aveva fornito una sufficiente motivazione circa il rigetto dello stesso e dall'altro esso era composto in gran parte da rappresentanti degli altri partiti politici, quindi non vi erano sufficienti garanzie di imparzialità.
(a cura Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 2 marzo 2010, ric. n. 26732/03, Antica and "R" company c. Romania](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

La Corte di Strasburgo torna a ribadire che argomenti di rilevante interesse generale, come la gestione di denaro pubblico che quindi riguardano i comportamenti di uomini politici, non possono essere tenuti nascosti all'opinione pubblica per favorire la tutela dell'onore e della reputazione. La violazione è ancor più evidente se, come nel caso di specie, si sottopone la testata giornalistica al pagamento di un'ammenda sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.
(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 2 marzo 2010, ric. n. 13102/02, Kozac c. Polonia](#)

Violazione dell'art. 14 della Cedu (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Il ricorrente è un cittadino polacco a cui le autorità giudiziarie negano il diritto alla successione nel contratto di locazione stipulato dal convivente dello stesso sesso, ritenendo che allo scopo di assicurare la protezione della famiglia fondata sull'unione tra un uomo e una donna come stabilito dall'art. 18 della Costituzione polacca, la convivenza di fatto che legittima la successione nel contratto di locazione è solo quella che riguarda l'unione tra un uomo e una donna e non quella che riguarda unioni omosessuali.

La Corte europea, pur ribadendo che in linea di principio la tutela della famiglia in senso tradizionale possa giustificare una disparità di trattamento, aggiunge che gli Stati nell'operare un bilanciamento tra l'obiettivo di tutelare la famiglia e quello di proteggere le minoranze sessuali devono ormai tener in considerazione gli sviluppi della società, e considerare che non vi è un solo modo possibile di condurre la propria vita privata e familiare. Considerando il ridotto margine di apprezzamento degli stati nell'adozione di misure differenziate in base all'orientamento sessuale, l'esclusione delle persone che formano una convivenza omosessuale dalla successione nel contratto di locazione non può essere ritenuta necessaria per la protezione della famiglia nel significato tradizionale.

(a cura Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 16 marzo 2010, ric. n. 15766/03, Orsus e altri c. Croazia](#)

Violazione dell'art. 2 del Protocollo 1 della Cedu (diritto all'educazione) in combinato disposto con l'art. 14 della Cedu (divieto di discriminazioni)

Violazione dell'art. 6 della Cedu (equo processo)

La Grande camera ribalta la sentenza della prima sezione del 17 luglio del 2008 che aveva ravvisato la conformità della legge croata che inseriva i bambini Rom in classi separate dagli altri studenti perché la misura sarebbe giustificata dalla scarsa conoscenza della lingua croata. La Grande camera, sebbene ritenga che di per sé la misura non sia contraria all'art. 2 del Protocollo 1, ritiene che essa debba essere accompagnata da adeguate garanzie, di modo da evitare che diventi discriminatoria. Queste secondo i giudici mancano: innanzitutto ai bambini rom viene impartito il medesimo insegnamento degli altri in croato e quindi non si vede il bisogno di inserirli in classi separate e in secondo luogo non vengono effettuati sufficienti test per verificare l'effettiva conoscenza della lingua né all'inizio né alla fine dell'anno scolastico. La Grande Camera infine ravvisa una violazione dell'art. 6 CEDU, determinata dall'eccessiva durata del processo davanti alla Corte Costituzionale croata (quasi sei anni). Alcuni giudici nella loro opinione dissenziente esprimono contrarietà alla decisione della Corte, ritenendo non violato il combinato disposto tra art. 14 della Cedu e art. 2 Protocollo 1: innanzitutto essi rilevano che i ricorrenti non hanno affermato di aver mai avuto un'adeguata padronanza della lingua croata. In secondo luogo, i giudici ritengono che i metodi usati per rispondere a specifiche esigenze degli studenti rientrano nell'ambito della politica sociale, campo in cui gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento. Secondo questi giudici il Governo croato ha tentato di risolvere i problemi educativi dei bambini Rom, organizzando anche incontri con i genitori in modo da incentivare la scolarizzazione.

(a cura Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 16 marzo 2010, ric. n. 72638/01, Belmonte c. Italia](#)

Violazione dell'art.1 del Protocollo 1 della Cedu

Con la decisione indicata la Corte ritiene violato l'art. 1 del Protocollo n. 1 della Cedu da parte dello Stato italiano, in ragione dell'applicazione retroattiva di disposizioni legislative.

Il caso riguarda un proprietario di un terreno espropriato, a cui viene corrisposta un'indennità di espropriazione alla quale viene applicata una ritenuta alla fonte del 20%, prevista da una legge entrata in vigore diverso tempo dopo l'accertamento dell'ammontare dell'indennità da parte del giudice competente. La Corte ritiene che la legge fiscale sopravvenuta s'inscriva nel margine di apprezzamento lasciato agli Stati in materia fiscale e considera, altresì, come sia ormai consolidata nella propria giurisprudenza l'ammissibilità, anche ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1, di leggi retroattive, persino in materia fiscale. Nel giudizio ha però fondamentale rilievo la circostanza che l'applicazione del nuovo regime fiscale si è prodotta in ragione di un notevole ritardo nella liquidazione dell'indennità da parte delle autorità statali; in presenza di un adempimento tempestivo la somma determinata dal giudice non sarebbe stata assoggettata a tale prelievo. Per tale motivo la Corte, all'unanimità, ritiene violato l'indicato parametro e provvede, inoltre, al ristoro del danno materiale e di quello morale in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione.

(a cura di Riccardo Artaria)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 30 marzo 2010, ric. n. 20928/05, Petrenco c. Moldavia](#)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte europea condanna la Moldavia per la violazione del diritto al rispetto della vita privata garantito dall'art. 8 della Cedu del ricorrente, un noto professore universitario che un articolo di stampa aveva accusato di essere incompetente come storico e di aver fatto carriera grazie alla sua pregressa collaborazione con il KGB. La Corte premette che il caso riguarda l'obbligazione positiva degli Stati di assicurare il rispetto della vita privata, in particolare sotto il profilo del rispetto della reputazione. La Corte ricorda altresì la differenza tra affermazioni su un fatto, che possono essere oggetto di prova e giudizi di valori che non possono essere dimostrati.

I giudici di Strasburgo, pur ricordando che il ruolo pubblico del ricorrente ha legittimato un più elevato livello di critica rispetto ad un comune cittadino e che il tono e il linguaggio dell'articolo non erano di per sé lesivi della sua reputazione, osservano tuttavia che l'attribuzione di un fatto storico specifico quale la collaborazione con il KGB non era stato provato e aveva così inquinato un dibattito di pubblico interesse.

(a cura Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 1 aprile 2010, ric. n. 57813/00, S. H. e altri c. Austria](#)

Violazione degli artt. 8 e 14 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte riconosce una violazione del combinato disposto degli articoli 8 e 14 da parte della legge austriaca sulla procreazione artificiale (*Fortpflanzungsmedizingesetz*) del 1992 nella parte in cui questa proibisce due modalità di fecondazione eterologa: quella con donazione degli ovociti e quella in vitro con donazione dello sperma (essendo invece ammessa dalla stessa legislazione l'inseminazione eterologa non in vitro). I giudici ritengono che il margine di apprezzamento statale in siffatto ambito non può spingersi fino a consentire dei trattamenti diversificati tra situazioni simili: secondo la Corte EDU il governo austriaco (e quello tedesco intervenuto *ad adiuvandum*) non avrebbe addotto persuasivi argomenti in grado di giustificare che il diverso trattamento patito dai ricorrenti fosse fondato su una giustificazione ragionevole e non fosse sproporzionato rispetto al fine. In particolare non sussisterebbero motivi per differenziare la fecondazione in vitro con donazione di ovociti dalla fecondazione degli ovociti della stessa donna né tra la donazione di sperma con fecondazione in vitro e quella in utero (che pur sempre artificiale resta). Due giudici scelgono di redigere opinioni dissenzianti a testimonianza di quanto la disciplina di questa materia possa creare forti contrasti.

(a cura di Federico Furlan)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 4 aprile 2010, ric. n. 2/08, C.G.I.L. e Cofferati c. Italia \(n. 2\)](#)

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto ad un processo equo)

Il caso riguarda le dichiarazioni diffamatorie rilasciate ad una agenzia di stampa il 20 marzo 2002, all'indomani dell'omicidio del Prof. Marco Biagi, dal deputato Carlo Taormina il quale adduceva la responsabilità oggettiva di Segio Cofferati e della CGIL nell'omicidio del giuslavorista. La corte di Strasburgo ha ritenuto che la delibera della Camera dei deputati con cui è stata affermata l'immunità parlamentare circa le opinioni espresse dall'onorevole Taormina non fosse rispettosa del giusto equilibrio che deve contraddistinguere il temperamento tra l'interesse generale della comunità e l'interesse imperativo alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona., affermando che, nel caso di specie, la compressione del diritto di accesso alla giustizia non risultava adeguatamente controbilanciato dalle finalità perseguite.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 6 aprile 2010, ric. n. 4694/03, Mustafa e Armagan c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Viene riconosciuta una violazione dell'art. 8 in una decisione di un Tribunale turco di prima istanza confermata dalla Cassazione) che in una procedura di separazione aveva affidato i due figli separatamente ai coniugi, con prescrizioni che di fatto impedivano ai due fratelli di potersi vedere e stare insieme continuamente. La Corte ritiene non sufficiente l'argomento a difesa del governo turco, secondo cui i due ragazzi abitando nelle vicinanze avrebbero potuto comunque frequentarsi, e ravvisa nella decisione della magistratura turca (che non era stata richiesta da nessuna delle due parti in giudizio) un'azione arbitraria dell'autorità pubblica che lede l'individuo ed il suo diritto alla vita familiare.

(a cura di Federico Furlan)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 6 aprile 2010, ric. n. 46194/06, Stegarescu e Bahrin c. Portogallo](#)

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto ad un equo processo)

Il caso riguarda due detenuti che, a seguito di un trasferimento di carcere – da Coimbra a Paços de Ferreira – sono stati posti in due celle di massima sicurezza.

La Corte ha statuito che le persone oggetto di ordini che comminano misure restrittive quali quelle inflitte nel caso di specie, devono essere posti in condizione di poter adire l'autorità preposta al riesame di tali ordini. Di talché, è stata riconosciuta la violazione dell'articolo 6 §1 Cedu in quanto i due carcerati non essendo mai venuti in possesso di tale ordine, sono stati privati della possibilità di ricorrere all'autorità preposta (nel caso di specie quella amministrativa).

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 8 aprile 2010, ric. n. 20201/04, Frodl c. Austria](#)

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

Viola il diritto di voto la legge austriaca che priva dei diritti civili e politici i soggetti che abbiano ricevuto condanne penali per alcuni reati gravi. Sebbene la Corte ritenga che gli scopi della misura indicati dal Governo, ovvero quello della prevenzione e quello del riconoscimento di una responsabilità anche civile in capo al condannato, non siano contrari di per sé all'art. 3 del protocollo 1, essa è sproporzionata perché essa non è disposta sulla base di un collegamento diretto tra fatti per i quali il soggetto ha ricevuto la condanna e la sanzione della privazione dei diritti civili e politici. Deve infatti essere disposta da un giudice come sanzione per fatti di reato che riguardino le elezioni o le istituzioni democratiche.

(a cura Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 8 aprile 2010, ric. n. 18705/06, Aliyev c. Azerbaijan](#)

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

La Corte rileva che gravi irregolarità nella procedura elettorale comportano violazione del diritto a essere eletto. Il ricorrente si era candidato nelle elezioni al Parlamento nel partito di opposizione, ottenendo il maggior numero di voti come rappresentante di quel partito ma non era riuscito a

sconfiggere il rappresentante del partito di maggioranza nel proprio collegio. Egli però lamentava gravi violazioni della legge elettorale e gravi irregolarità (quali ad esempio pressioni sugli elettori che si apprestavano a esprimere il loro voto). La Corte ritiene inaccettabile l'argomento del Governo secondo il quale, anche ammesso che fossero state accertate irregolarità, il ricorrente non avrebbe vinto, considerando l'ampio scarto di voti tra i due contendenti. Secondo i giudici tale argomento è irrilevante perché l'art. 3 del Protocollo 1 non garantisce il diritto a vincere le elezioni ma il diritto a parteciparvi liberamente, quindi era compito del Governo accertare se effettivamente fossero state commesse irregolarità. La Corte, pur riconoscendo che tale accertamento esula dai suoi compiti, ritiene sufficientemente provata tale circostanza.

(a cura Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 20 aprile 2010, ric. n. 21207/03, C.B. c. Romania](#)

Violazione dell'art. 5 §1 e 4 della Cedu (diritto di libertà e sicurezza)

La Corte ritiene che le misure restrittive della libertà personale, quali nel caso di specie una detenzione in un ospedale psichiatrico, devono risultare assolutamente necessarie e non sostituibili con altre misure di minore intensità. Inoltre, allorquando viene in essere l'accertamento dello stato mentale di un soggetto, non basta che sussista un semplice dubbio in ordine ad un disturbo mentale ma è necessaria una perizia psichiatrica redatta da un medico specialista a seguito di una visita. Nel caso di specie, invece, la detenzione in un ospedale psichiatrico era stata ordinata a seguito di un certificato medico rilasciato dal medico di famiglia del soggetto, senza una previa visita.

La Corte ribadisce poi che tutte le misure restrittive della libertà devono sempre essere accompagnate ad un espresso diritto di appello.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, XII sez., 20 aprile 2010, ric. n. 19675/06, Villa c. Italia](#)

Violazione dell'art. 2 del Protocollo 4 della Cedu (libertà di circolazione e di soggiorno)

La Corte rileva una violazione della libertà di circolazione nel caso di specie, dal momento che ritiene eccessivo e sproporzionato un lasso di tempo di più di quattro mesi tra l'udienza di comparizione del ricorrente soggetto alla libertà vigilata e l'effettiva revoca della misura. I giudici per il resto ritengono che la misura applicata a soggetti socialmente pericolosi persegua gli scopi legittimi di mantenere l'ordine pubblico e prevenire la commissione di reati, ma essa richiede controlli periodici circa la sussistenza della pericolosità cui deve seguire la pronta revoca della misura laddove tale requisito venga meno.

(a cura Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 22 aprile 2010, ric. n. 29808/06, Chesne c. Francia](#)

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu

La Corte di Strasburgo asserisce che il mero fatto che un giudice abbia già, nella fase delle indagini, preso delle decisioni anche circa la detenzione di un soggetto non fa di per sé sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Tuttavia, se, come nel caso di specie, il giudice aveva manifestato un vero e proprio pregiudizio sulla colpevolezza di un soggetto, eccedendo i limiti del semplice "sospetto", devono essere riconosciuti dubbi sulla sua oggettività ed imparzialità. Diversamente, si incorre nella violazione di cui all'articolo 6 della Convenzione.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 22 aprile 2010, ric. n. 40984/07, Fatullayev c. Azerbaijan](#)

Violazione dell'art. 6 §2 della Cedu (presunzione di innocenza)

Il caso, che contiene primariamente la dichiarazione di violazione dell'articolo 10 Cedu (libertà di espressione), riguarda un giornalista, fondatore e direttore di un giornale che è stato arrestato in seguito alla pubblicazione di alcuni articoli che adducevano la responsabilità del governo russo nell'uccisione di alcuni civili dell'Azerbaijan e un accordo tra il Presidente dello Stato e gli USA avente ad oggetto il supporto dell'Azerbaijan nella guerra contro l'Iraq.

In relazione all'articolo 6, comma 2, la Corte ha statuito che si ha violazione della presunzione di innocenza allorquando un pubblico ufficiale (nella specie il pubblico ministero) rilasci delle dichiarazioni concernenti la persona in stato di fermo che riflettono una opinione univoca sulla colpevolezza dello stesso, prima che questa sia provata in un processo.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 22 aprile 2010, ric. n. 40984/07, Fatullayev c. Azerbaijan](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Articoli giornalistici che ricostruiscono fatti relativi a operazioni militari e che smentiscono la versione ufficiale dei pubblici funzionari non possono subire limitazioni se lo stile adottato è descrittivo e qualora si persegue l'intento di informare l'opinione pubblica su eventi di interesse generale. In particolare, nel caso in questione, il giornalista forniva una lettura dei fatti di guerra intravedendo una responsabilità politica sul modo in cui erano state condotte le operazioni, senza tuttavia criminalizzare specifici individui per l'uccisione di militari e civili.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 22 aprile 2010, ric. n. 34050/05, Haguenuer c. Francia](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Non può essere limitato nella sua libertà di manifestazione del pensiero chiunque esprima una propria opinione in dissenso con le idee di un pubblico ufficiale durante una cerimonia pubblica. Nel caso di specie una dimostrante di religione ebraica esprime il suo disaccordo di fronte a un professore universitario, il quale aveva sostenuto nella sua carriera accademica la teoria del negazionismo. Il dissenso espresso, afferma la Corte, rientra nel diritto di critica politica a cui inevitabilmente il professore universitario è sottoposto per l'esercizio della sua professione.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 27 aprile 2010, ric. n. 7/08, Tanase c. Moldavia](#)

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

La Grande Camera conferma la sentenza del 18 novembre 2008 della quarta sezione della Corte che aveva rilevato una violazione del diritto a essere eletto nella legge elettorale moldava che impone ai membri del Parlamento a rinunciare alla cittadinanza rumena, in segno di fedeltà allo Stato. Il ragionamento della Grande Camera però è diverso da quello della quarta sezione: quest'ultima

aveva ritenuto che il fine perseguito dalla legge fosse legittimo, che le previsioni normative fossero formulate in modo chiaro ma che i mezzi attuati dallo Stato per raggiungere lo scopo fossero sproporzionati. La Grande camera si mostra più severa, dal momento che ritiene che non sia sufficientemente provato che il fine perseguito sia effettivamente quello riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale moldava, ovvero quello di garantire fedeltà allo Stato. La Corte distingue tra quest'ultima e fedeltà al Governo: la prima implica fedeltà alla Costituzione, alle istituzioni, alle leggi, all'indipendenza e all'integrità territoriale. I giudici rilevano che la norma contestata fu introdotta insieme ad altre misure come l'aumento dello sbarramento e il divieto di blocchi elettorali: tutti accorgimenti che pregiudicavano il partito di minoranza. Peraltro tali modifiche furono introdotte poco prima delle elezioni: incombeva pertanto sul Governo un onere della prova più stringente, dovendo dimostrare che effettivamente il fine perseguito era quello di garantire fedeltà allo Stato. La circostanza che la norma fu introdotta poco prima delle elezioni in un momento in cui il partito al governo stava perdendo consensi fa dubitare sia che il fine perseguito sia effettivamente il predetto sia che la misura sia proporzionata a tale scopo, considerando peraltro che in nessuno Stato in cui convivono diverse etnie è previsto il divieto della doppia nazionalità per i membri del Parlamento.

(a cura Annalisa Stefani)